



# Documento

n. 11

***La procedura della liquidazione:  
aspetti controversi e spunti  
per la semplificazione***

*Giugno 2011*



# LA PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE: ASPETTI CONTROVERSI E SPUNTI PER LA SEMPLIFICAZIONE



## LA PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE: ASPETTI CONTROVERSI E SPUNTI PER LA SEMPLIFICAZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La nomina e la revoca dei liquidatori di una s.r.l. e il ruolo del notaio. Disamina della normativa civilistica di riferimento - 3. L'accertamento delle cause di scioglimento *ex art.* 2484 c.c. e gli adempimenti conseguenti - 3.1. Il ruolo degli amministratori - 4. La convocazione assembleare per le deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c. - 5. La riduzione del capitale al disotto del minimo in conseguenza di perdite: particolarità degli adempimenti alla luce delle massime espresse dai Notai del Triveneto - 5.1. La prima "soluzione" procedurale indicata dai Notai del Triveneto - 5.2. La seconda soluzione procedurale ispirata dai Notai del Triveneto - 6. La "situazione patrimoniale" infra-annuale da sottoporre ai soci nel caso della riduzione del capitale al disotto del minimo legale: finalità e caratteristiche alla luce del Principio Contabile OIC 5 - 7. Il Bilancio finale di liquidazione: aspetti sostanziali e funzionali - 8. La cancellazione della società e gli effetti sui creditori - 8.1. L'orientamento giurisprudenziale - 9. Le pretese del Fisco sulle società estinte: azione erariale e tutela dei soggetti coinvolti - 10. L'"inizio della liquidazione" ai fini delle imposte sui redditi - 11. Le problematiche fiscali connesse al "Fondo per costi ed oneri di liquidazione"

### 1. Premessa

La liquidazione delle società costituisce indubbiamente un procedimento di elevata complessità, sia per quanto concerne i numerosi e delicati adempimenti posti a carico dei liquidatori, sia per i rapporti giuridici che, per effetto della stessa, vengono ad instaurarsi tra i medesimi liquidatori, gli amministratori, i soci e i creditori. Sono innumerevoli i casi di contenziosi di difficoltosa risoluzione che coinvolgono i liquidatori di società, trascinandoli in annose "querelle" anche laddove questi abbiano operato scrupolosamente ed in piena buona fede.

L'oggetto del presente contributo verte sull'analisi delle problematiche che caratterizzano la procedura della liquidazione. Particolare attenzione verrà attribuita, alla liquidazione di società a responsabilità limitata, tipo sociale particolarmente diffuso nel nostro Paese, in quanto aderente al caratteristico tessuto imprenditoriale italiano composto, come è noto, da una gran quantità di imprese di ridottissime dimensioni.



Per meglio dire, lo scopo che qui ci si prefigge, è quello di far luce sulle “tipicità” della liquidazione delle società a responsabilità limitata, soffermandosi altresì sulla procedura nei suoi aspetti più generali, cercando di coglierne le problematiche più sentite tra gli operatori e suggerendo, ove possibile, qualche “strategia” concretamente perseguibile.

La prima parte dell’analisi sarà dedicata, allora, alla delicata questione, di preminente interesse ai fini della semplificazione del procedimento di liquidazione di una s.r.l., inerente al ruolo da attribuire al verbale notarile, in sede di nomina e revoca del liquidatore; la seconda parte invece, dopo un generale inquadramento giuridico, tratterà lo specifico aspetto delle pretese erariali nei confronti di società ormai estinte: in tal modo si cercherà di esaminare i tratti salienti dell’intero procedimento di liquidazione, dando particolare risalto a tematiche ricche di rilievo sostanziale e frequentemente ricorrenti nell’operatività quotidiana.

## **2. La nomina e la revoca dei liquidatori di una s.r.l. e il ruolo del notaio. Disamina della normativa civilistica di riferimento**

Si discute se la delibera di nomina o revoca dei liquidatori ad opera dell’assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata debba essere necessariamente soggetta a verbalizzazione notarile, onde poter essere infine iscritta presso il registro delle imprese. Tale controverso aspetto va, a nostro avviso, esaminato con particolare attenzione.

La norma civilistica che funge da riferimento è rappresentata dall’art. 2487 c.c., “Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione”<sup>1</sup>.

L’articolo recita testualmente: “*Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’art. 2484 non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perchè deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:*

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;*
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;*
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di*

---

<sup>1</sup> È solo il caso di evidenziare che la disciplina contenuta nel capo VIII del Libro V del codice civile é, nelle intenzioni del legislatore, comune a tutte le società di capitali.



*singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo”.*

Omettendo quanto non di specifico interesse, la norma in esame prosegue affermando che l'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni prese ai sensi del primo comma.

La norma afferma, pertanto, che la nomina e la revoca dei liquidatori sono deliberate dall'assemblea dei soci con le maggioranze stabilite per le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero dello statuto.

Tale disposizione, al pari del previgente art. 2450 c.c., conserva carattere suppletivo, facendo salve le “disposizioni di diverso tenore”, contenute nell'atto costitutivo o nello statuto sociale che, solo a titolo esemplificativo e non assolutamente esaustivo, possono inerire all'individuazione dei liquidatori, ovvero ad eventuali deleghe rilasciate a soggetti terzi od a talune categorie di soci, per la nomina degli stessi, od ancora, a clausole statutarie che derogano rispetto ai *quorum* deliberativi legali.

Fatte queste precisazioni, appare possibile sostenere che esistono differenze di non poco momento tra deliberazioni *ex art.* 2487 c.c. assunte con riferimento alla liquidazione di una s.p.a. e stesse deliberazioni assunte nell'ambito della liquidazione di una s.r.l.

Si tratta, nello specifico, di accertare se nell'uno e nell'altro caso sia necessaria la verbalizzazione notarile.

In via preliminare e in base ad una interpretazione letterale, va evidenziato che l'art. 2487 c.c., oltre a dettare una disciplina univoca per i differenti tipi sociali a base capitalistica, non effettua alcun esplicito rinvio all'art. 2436 c.c. che, come è noto, disciplina il controllo di legalità che effettua il notaio verbalizzante la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

L'assenza di espliciti richiami non può passare inosservata considerato che nell'art. 2487-*bis* c.c., “Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti”, il legislatore stabilisce che la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese, evidenziando l'onere dei liquidatori senza chiamare in causa il notaio.

Diversamente, allorché si disciplina la revoca della liquidazione, l'art. 2487-*ter*, primo comma, c.c., precisa sia che la deliberazione assembleare deve essere assunta con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sia che trova applicazione l'art. 2436 c.c.



Tali riferimenti testuali, però, non sembrano esaustivi. Pur essendo la disciplina univoca, appare opportuno prendere in considerazione le specificità delle società di riferimento con evidenziazione delle differenze esistenti.

Per quanto concerne alle s.p.a., le previsioni di cui al citato art. 2487 c.c. trovano compiuta specificazione negli artt. 2365, primo comma, e 2375 c.c.<sup>2</sup>. La lettura combinata di tali disposizioni consente di concludere che le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, pur non essendo soggette al controllo di legalità di cui all'art. 2436 c.c., ed essendo iscritte nel registro delle imprese a cura dei liquidatori stessi, *ex art. 2487-bis c.c.*, devono essere assunte in assemblea straordinaria e, pertanto, a cura di un notaio.

Alla luce di queste considerazioni occorre chiarire se la disciplina appena analizzata con riguardo alle s.p.a. possa trovare applicazione in via analogica nelle s.r.l.

È necessario in tal senso evidenziare che, a seguito della riforma del diritto societario concretatasi nel 2004, le società a responsabilità limitata hanno visto accentuata la propria "autonomia" quale "tipologia" di società, rispetto alle società a base azionaria, ottenendo un "corpus" normativo sostanzialmente autosufficiente.

Va ulteriormente notato che, in virtù di tale autonomia, in assenza di uno specifico richiamo alla normativa stabilita per le società per azioni, ogni interpretazione di tipo "analogico" sarebbe del tutto fuorviante<sup>3</sup>.

A seguito della riforma poc'anzi citata, in seno alle società a responsabilità limitata, è venuta meno ogni distinzione tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria. Con riferimento alle sole modificazioni di atto costitutivo, si deve far riferimento all'art. 2480 c.c., con obbligo di redazione del verbale assembleare ad opera del notaio ed applicazione integrale dell'art. 2436 c.c., in materia di "deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni".

Sostanzialmente quindi, con riferimento alla nomina e revoca dei liquidatori, nelle società a responsabilità limitata, la normativa richiede unicamente, ai sensi dell'art. 2487 c.c., l'adozione di una delibera assembleare da prendere "con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto"<sup>4</sup>, senza alcun riferimento all'art. 2480 c.c. Ne discende che nessuna particolare "forma" ulteriore è prevista per la delibera assembleare,

---

<sup>2</sup> L'art. 2365, primo comma, c.c. recita testualmente: "*L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, ...*"; l'art. 2375, secondo comma, c.c. statuisce che: "*Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio*".

<sup>3</sup> In tal senso si veda, a puro titolo esemplificativo, G. Ferrara, C. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, pp. 887 ss.

<sup>4</sup> Presenza e voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in base al terzo comma dell'art. 2479-bis c.c.



né, conseguentemente, alcun obbligo di ricorso alla redazione dello stesso da parte di un notaio.

Acclarato che la pura e semplice nomina o revoca dei liquidatori, facente esplicito rinvio alle norme vigenti, con riferimento ai poteri da attribuire agli stessi liquidatori, non costituendo modifica di atto costitutivo o statuto, non richiede delibera con verbale redatto da notaio, occorre, tuttavia, porsi la questione di cosa possa accadere laddove, in sede di attribuzione dei poteri ai liquidatori, l'assemblea vada a modificare lo statuto sociale.

Tornando rapidamente ad esaminare il disposto di cui all'art. 2487 c.c., in materia di "poteri" da attribuire ai liquidatori, esso indica tra i "temi" sui quali dovrà esprimersi l'assemblea dei soci, "*... i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo*". Orbene, pare evidente come nessuna delle tematiche richiamate dalla disposizione appena citata possa formare oggetto di deliberazioni che vadano a modificare l'atto costitutivo o lo statuto societario: quanto precede, anche in considerazione delle ampie facoltà garantite ai liquidatori medesimi dall'art. 2489 c.c. che, come è noto, attribuisce loro il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

In conclusione, quindi, è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale siano nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 c.c., che non rappresentino un'espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo societario<sup>5</sup>.

Volendo quindi tracciare una linea interpretativa, si potrebbe concludere propendendo per la non obbligatorietà di verbalizzazione notarile estendibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche.

Al contrario, laddove la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente, rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti, allora senza alcun dubbio si renderà obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile.

Ugualmente si deve concludere per l'obbligatorietà di ricorso all'intervento del notaio, laddove l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi

---

<sup>5</sup> A tali conclusioni giunge anche, Fondazione Centro studi UNGDC, Circolare n. 4 del 29 novembre 2008, *La deliberazione di nomina dei liquidatori di s.r.l.*



dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. In tale caso specifico, infatti, non operano cause di scioglimento “legali”, o “automatiche”, tali da generare *ex lege* lo scioglimento e messa in liquidazione della società.

### **3. L'accertamento delle cause di scioglimento *ex art. 2484 c.c.*, e gli adempimenti conseguenti**

Come accennato, la riforma del diritto societario ha inciso profondamente sulla disciplina delle società a responsabilità limitata, introducendo adempimenti specifici laddove, in precedenza, ci si rifaceva per analogia alla normativa stabilita per le società per azioni.

Per quanto di nostro interesse, si procederà ad analizzare le cause di scioglimento cd. “automatiche” previste e disciplinate dall'art. 2484 c.c., primo comma, numeri da 1) a 5); si procederà, poi, con l'individuazione degli adempimenti a cui sono tenuti gli amministratori nelle suddette ipotesi.

L'art. 2484 c.c., rubricato “Cause di scioglimento”, recita testualmente: “*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

1. *per il decorso del termine;*
2. *per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
3. *per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;*
4. *per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter;*
5. *nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;*
6. *per deliberazione dell'assemblea;*
7. *per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.*

*La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti artt. si applicano in quanto compatibili.*

*Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. ....”.*

Ciò posto, l'art. 2487 c.c. dispone espressamente che: “*Salvo che nei casi previsti dai numeri 2, 4 e 6 del primo comma dell'art. 2484 non abbia già provveduto l'assemblea, e salvo che*





*l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi ... su: a) numero dei liquidatori ...; b) nomina dei liquidatori ....; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ...”.*

Ecco quindi delinearci il “nesso” tra le due norme: al verificarsi di una delle cause di scioglimento descritte dall'art. 2484 c.c., se non ha già provveduto l'assemblea e se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono in materia, “scatta” l'obbligo, in capo agli amministratori, di attivarsi onde innescare il “meccanismo ad orologeria” che dovrà portarli alla convocazione dell'assemblea dei soci per le delibere conseguenti, definite dall'art. 2487 c.c.

Possiamo pertanto definire due diverse fasi<sup>6</sup> in cui suddividere idealmente la procedura da osservare:

1. l'accertamento, ad opera degli amministratori, del verificarsi di una causa di scioglimento della società (tra quelle descritte nei numeri da 1 a 5, primo comma, art. 2484 c.c.);
2. la convocazione, da parte degli stessi amministratori, dell'assemblea dei soci, e la delibera di quest'ultima con i conseguenti adempimenti.

### **3.1. Il ruolo degli amministratori**

Accertato il verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui ai nn. da 1 a 5, dell'art. 2484, primo comma, c.c., gli amministratori della società debbono redigere apposito verbale, mediante il quale danno contezza di tale accadimento e “sostanza documentale” allo stesso, per mezzo della stessa verbalizzazione. Il verbale dovrà essere trasmesso all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione: solo a decorrere da tale momento, infatti, si determineranno “gli effetti dello scioglimento”, come indicato dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.<sup>7</sup>. È, pertanto, dall'iscrizione che scatta per gli amministratori l'onere di procedere alla convocazione assembleare, per sottoporre ai soci gli argomenti sui quali devono deliberare per determinare modalità e “criteri di svolgimento della liquidazione”. Un caso ricorrente nella prassi operativa è quello in cui si verifichi la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4), c.c. consistente nella riduzione del capitale al disotto del minimo legale in conseguenza di perdite. Laddove il realizzarsi di tale evento dovesse manifestarsi in corso d'esercizio, gli amministratori dovrebbero provvedere alla constatazione della situazione,

---

<sup>6</sup> I. Coiro, *La procedura “automatica” di messa in liquidazione delle s.r.l.*, in *Azienda & Fisco*, n. 8/2009.

<sup>7</sup> Su tale aspetto, A. Paciello, *Commento sub art. 2485 c.c.*, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, 3, Torino, 2003, p. 243.



mediante redazione di apposita dichiarazione da verbalizzare; dovrebbero, inoltre e contestualmente, convocare l'assemblea dei soci, cui sottoporre la situazione contabile infra-annuale che documenti la situazione accertata, per le deliberazioni conseguenti. Si precisa che non è previsto normativamente un termine tassativo imposto agli amministratori per la constatazione della causa di scioglimento e gli adempimenti conseguenti: è tuttavia esplicitamente definito dall'art. 2485 c.c. che “*gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484*” (iscrizione del verbale dell'organo amministrativo presso il registro imprese)<sup>8</sup>.

La norma citata prosegue evidenziando le responsabilità gravanti sugli amministratori affermando che “*essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi*”.

Come anticipato poc'anzi, il verbale redatto dall'organo amministrativo, sia esso costituito in forma collegiale, ovvero rappresentato da un unico amministratore, dovrà essere depositato per l'iscrizione presso il registro delle imprese, mediante compilazione del modello S3 e conseguente apposizione della firma digitale da parte di tutti gli amministratori.

Si produce di seguito un'esemplificazione del verbale di cui si è discusso poc'anzi.

---

Verbale del Consiglio di Amministrazione  
(ovvero Determinazione dell'Amministratore Unico)

In data di oggi, ...../...../....., presso la sede della società ....., iscritta al registro imprese di ....., al numero ....., con capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di euro ....., codice fiscale e partita iva numero ....., sita a ....., in Via ....., al numero civico ....., si è riunito l'organo amministrativo, nelle persone dei Signori..... (ovvero: l'Amministratore Unico, Signor.....).

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta, chiamando a fungere da segretario il Signor.....

---

<sup>8</sup> Nel silenzio della legge e nel tentativo di riempire di significato la formula “senza indugio”, parte della dottrina ha suggerito di assumere quale parametro di riferimento il termine di 30 giorni che compare nel corpo dell'art. 2436 c.c.: in tal senso, G. Niccolini, *Commento sub art. 2485*, in *Commentario*, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d'Alcontres, III, Milano, 2004, p. 1731.



Prende la parola lo stesso Presidente, Signor....., il quale afferma, in rappresentanza dell'organo amministrativo, che quest'ultimo

constatato

il manifestarsi di una delle cause di scioglimento enumerate dall'art. 2484, primo comma, numero ....) c.c. e rendendosi pertanto necessario il relativo accertamento, come definito dal primo comma dell'art. 2485 c.c.

dichiara

- ✓ di accertare la causa di scioglimento della società, come definita dall'art. 2484, primo comma, numero ....) c.c.;
- ✓ di convocare l'assemblea dei soci affinché siano assunte le opportune deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:

- determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
- conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
- criteri di svolgimento della liquidazione.

Il Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente .....
- Componente .....

---

Da notare ulteriormente che, in tali circostanze, gli amministratori resteranno comunque in carica sino all'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori effettuata a cura di questi ultimi, momento a partire dal quale "*... gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ...*"<sup>9</sup>.

Ebbene, come affermato dall'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento, e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ancorché tale attività di gestione sia finalizzata alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Art. 2487-bis, terzo ed ultimo comma, c.c.

<sup>10</sup> Su tale aspetto, G. Niccolini, *Gestione dell'impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma*, in *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, a cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003, pp. 177 ss.



Quanto precede costituisce una rilevante innovazione, rispetto al divieto di effettuare nuove operazioni previsto dalla disciplina *ante-riforma*.

La norma richiamata prosegue poi ricordando le responsabilità gravanti sugli amministratori, i quali “... *sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma*”.

#### **4. La convocazione assembleare per le deliberazioni di cui all’art. 2487 c.c.**

Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori debbono convocare l’assemblea dei soci perchè deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, tra l’altro, su:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione<sup>11</sup>.

Il verbale della assemblea dovrà essere oggetto di iscrizione presso il registro delle imprese, a cura dei liquidatori, previa compilazione del modello S3.

Anche con riferimento a quest’ultimo adempimento non sono previsti termini tassativi: si ritiene comunque opportuno provvedere con solerzia, onde evitare di offrire pretesti per possibili contestazioni da parte di creditori, di terzi, o dei soci stessi.

Si riproduce, di seguito, un’esemplificazione di verbale assembleare per l’assunzione delle delibere richieste dall’art. 2487 c.c.

---

Verbale di assemblea dei soci

L’anno ....., il giorno..... del mese di ....., alle ore ....., presso la sede della società ....., sita a ....., in via....., iscritta al registro delle imprese di ....., con numero ....., capitale sociale sottoscritto e versato pari ad €....., codice fiscale e partita iva numero ....., si è riunita l’assemblea dei soci.

Assume la presidenza il Signor..... e funge da segretario il Signor .....

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- sono presenti tutti i soci, rappresentanti l’intero capitale sociale, nelle persone dei Signori: -----, portatore in proprio di quote pari a nominali euro.....;
- 

<sup>11</sup> Come dispone l’art. 2487 c.c.



-----, portatore in proprio di quote pari a nominali euro.....;

- è presente l'organo amministrativo al completo; è presente (se nominato...) il Collegio Sindacale al completo;

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazione del numero dei liquidatori, e loro nomina;
2. conferimento delle loro attribuzioni e poteri e modalità di funzionamento della liquidazione.

Passando a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento della società, di cui all'art. 2484, primo comma, numero ....) c.c., l'organo amministrativo ha provveduto alla convocazione dell'assemblea testè riunita, per sottoporle le tematiche poc'anzi richiamate, come previsto dalla normativa civilistica vigente.

Con riferimento ai criteri da adottare per lo svolgimento della liquidazione, il Presidente ritiene di rinviare alle disposizioni di legge in vigore per le società a responsabilità limitata, unitamente ai principi generali di cui agli artt. 2280, primo comma, e 2282, primo comma, c.c.

Ritenendo a questo punto che tutti i soci intervenuti ed aventi diritto al voto, siano stati debitamente informati, sottopone a votazione le tematiche poste all'ordine del giorno.

L'assemblea, con voto unanime,

delibera

- a. di nominare, quale liquidatore, il Signor .....
- b. di attribuire al suddetto i più ampi poteri utili all'espletamento dell'incarico;
- c. di definire le modalità di svolgimento della liquidazione facendo pieno riferimento alla normativa civilistica vigente in merito, con riferimento alle società a responsabilità limitata,.

Il Signor....., dichiara esplicitamente di accettare la carica di liquidatore della società.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, si dichiara chiusa la seduta alle ore....., previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



## **5. La riduzione del capitale al disotto del minimo in conseguenza di perdite: particolarità degli adempimenti alla luce delle massime espresse dai Notai del Triveneto**

Come si è avuto modo di descrivere nei paragrafi precedenti, tra le cause di scioglimento previste dall'art. 2484, primo comma, n. 4), c.c. è prevista la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Le disposizioni da ultimo richiamate costituiscono, rispettivamente per le società per azioni la prima e per le società a responsabilità limitata la seconda, le norme di riferimento, che, in caso di riduzione del capitale al disotto del minimo legale, impongono agli amministratori di convocare l'assemblea dei soci, senza indugio, perchè deliberi la riduzione del capitale ed il contestuale aumento "ad una cifra non inferiore a detto minimo"<sup>12</sup>.

Entrambe le norme, inoltre, prevedono, come opportunità ulteriore, la trasformazione della società.

Volendo pervenire ad una schematizzazione utile a non smarrire i necessari punti di riferimento, possiamo asserire che l'art. 2484 c.c. contempla:

- i. cause "legali" di scioglimento, definite dai nn. da 1 a 5, art. 2484, primo comma, c.c.  
Relativamente a dette cause è prevista l'adozione della seguente procedura:
  - a. la presa d'atto da parte degli amministratori che, con apposito verbale, accertano la causa di scioglimento; gli stessi, mediante l'iscrizione del predetto verbale presso il registro delle imprese, "rendono individuabile" la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento;
  - b. la conseguente convocazione, ad opera degli stessi amministratori, dell'assemblea dei soci affinché assuma le deliberazioni inerenti alla liquidazione;
- ii. cause "volontarie" di scioglimento, rappresentate unicamente dal n. 6, dell'art. 2484, primo comma, c.c. Si tratta della delibera assembleare mediante la quale si determina lo scioglimento anticipato della società, provvedendo contestualmente a nominarne i liquidatori ed a determinarne i poteri. La data di iscrizione della predetta delibera presso il registro delle imprese rappresenta la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento;
- iii. cause "statutarie" di scioglimento: si tratta di quelle richiamate dal n. 7 dello stesso primo comma dell'art. 2484 c.c., vale a dire di statuizioni che i soci hanno concordato e riprodotto nello statuto societario.

---

<sup>12</sup> Art. 2482-ter, primo comma, c.c.



Nel caso della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, ricorre una causa di scioglimento “legale”, caratterizzata però da particolari problematiche di ordine procedurale. Nella fattispecie in esame, infatti, si sovrappongono due distinte disposizioni, entrambe richiedenti la convocazione assembleare per:

- 1) l’assunzione delle delibere relative alla riduzione del capitale e alla sua ricostituzione, di cui all’art. 2482-ter c.c.;
- 2) l’assunzione di delibere più strettamente inerenti alla liquidazione, di cui all’art. 2487 c.c., e consistenti, come detto, nella definizione del numero dei liquidatori, nella loro nomina, nella definizione dei loro poteri.

Evidentemente, la prima deliberazione è prioritaria rispetto alla seconda, dal momento che i soci dovranno valutare se intervenire per ricapitalizzare la società, onde proseguirne l’attività nella medesima forma societaria ovvero trasformarla e solo secondariamente, qualora gli stessi soci non intendano proseguire l’attività sociale, non ravvisandone l’opportunità, procedere con le deliberazioni di cui all’art. 2487 c.c.<sup>13</sup>.

Chiarito questo principio, permane, in ogni caso, il problema operativo: come procedere, qualora, a seguito di risultati economici negativi, la società veda il proprio capitale sociale ridotto di oltre un terzo, al disotto dell’importo “minimo” legale, e i soci non intendano proseguire l’attività?

In merito si è espresso il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie che ha “suggerito” due distinte soluzioni procedurali, delle quali ci occuperemo di seguito.

### **5.1. La prima “soluzione” procedurale indicata dai Notai del Triveneto**

La prima soluzione, indicata dalla massima J.A.2 si articola lungo una serie di “tappe” ideali scandite secondo un ordine cronologico ben preciso:

- 1) gli amministratori constatano<sup>14</sup> l’esistenza di perdite tali da intaccare il capitale sociale per oltre un terzo, così da portarlo al disotto del minimo legale;
- 2) gli stessi amministratori convocano l’assemblea dei soci, ponendo quest’ultima di fronte alla scelta della riduzione e contestuale aumento del capitale a cifra non inferiore al minimo di legge, ovvero della trasformazione societaria;

---

<sup>13</sup> A. Corsini, *Liquidazione di società di capitali: le recenti massime dei Notai del Triveneto*, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, dicembre 2009.

<sup>14</sup> Senza redigere alcun verbale: non c’è “accertamento” della causa di scioglimento, come previsto dal terzo comma dell’art. 2484 c.c., ma semplicemente l’individuazione delle perdite in discussione. Né potrebbe essere altrimenti: gli amministratori dovranno, anzi tutto, verificare la volontà espressa dall’assemblea dei soci, che potrebbe optare per la ricostituzione del capitale sociale, ovvero per la trasformazione.



- 3) l'assemblea dei soci non opta per nessuna delle due soluzioni prospettate, ma delibera di definire il numero dei liquidatori, la loro nomina e le modalità di svolgimento della liquidazione. La delibera, però, viene sottoposta a condizione in quanto se ne subordina l'efficacia all'iscrizione nel registro delle imprese degli adempimenti di cui al seguente punto 4);
- 4) l'organo amministrativo procede con la redazione del verbale mediante il quale accerta la causa di scioglimento *ex art. 2484*, primo comma, n. 4), c.c. e con la relativa iscrizione dello stesso presso il registro imprese.

In definitiva, la soluzione rappresentata offre ai soci che non intendono intervenire sul capitale né trasformare la società, la possibilità di optare direttamente per la nomina dei liquidatori. Il tutto rimarrà comunque “sospeso” sino a che non sarà stata iscritta al registro imprese la dichiarazione mediante la quale l'organo amministrativo avrà accertato la causa di scioglimento.

## **5.2. La seconda soluzione procedurale ispirata dai Notai del Triveneto**

Questa ulteriore soluzione procedurale è stata suggerita dalla massima J.A.15, e risponde ad una opzione più “audace” della precedente, nel consentire all'assemblea dei soci lo scioglimento anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c., disposizione normalmente demandata alle “cause volontarie” di scioglimento, per risolvere una situazione generata da una “causa legale” di scioglimento non ancora accertata dall'organo amministrativo.

Ma vediamo come si articola il percorso suggerito:

- 1) gli amministratori constatano perdite di entità tale da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo, portandolo ad un'entità inferiore al minimo legale<sup>15</sup>;
- 2) gli stessi amministratori, senza indugio, convocano l'assemblea e sottopongono ai soci la scelta tra la ricapitalizzazione della società, e la trasformazione della stessa;
- 3) i soci non scelgono nessuna delle opzioni proposte, ma deliberano lo scioglimento anticipato della società e, conseguentemente, nominano i liquidatori, ne determinano il numero, indicano le modalità di svolgimento della liquidazione.

In merito alla legittimità di tale ultimo passaggio, fornisce un valido ausilio quanto affermato dalla “massima” citata, che testualmente recita: “... *Le cause legali di scioglimento della società previste dai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 2484, co. 1, c.c., producono i loro effetti*

---

<sup>15</sup> Cfr. nt. 14.





*dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la loro sussistenza.*

*Fino a tale data, pertanto, l'assemblea dei soci conserva la facoltà di deliberare lo scioglimento della società per sua decisione, ai sensi del n. 6) del medesimo art. 2484, co. 1, c.c., ciò anche se la motivazione della decisione risieda nella sussistenza di una delle suddette altre cause di scioglimento non ancora accertate dagli amministratori”.*

Ne consegue che permane in capo all'assemblea dei soci la facoltà di sciogliere anticipatamente la società con la motivazione fornita dalle perdite subite dalla stessa: va in tal senso evidenziato che la possibilità di anticipare lo scioglimento della società, ad opera dell'assemblea dei soci, saltando “a piè pari” l'iscrizione del verbale di presa d'atto della causa di scioglimento da parte degli amministratori, costituisce un'indubbia semplificazione ed agevolazione in termini di procedura.

Si pensi soltanto agli aspetti di natura contabile, dal momento che il terzo comma dell'art. 2487 c.c. statuisce che gli amministratori, al momento in cui cessano dalla carica, devono consegnare ai liquidatori:

- a) i libri sociali;
- b) una “situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento”, cioè alla data di iscrizione al registro imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori, debitamente dagli stessi verbalizzata;
- c) il rendiconto sulla loro gestione, relativo al periodo compreso tra la chiusura dell'esercizio (anteriore allo scioglimento) a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, data a partire dalla quale ha inizio la gestione liquidatoria.

Mediante lo scioglimento anticipato ad opera dell'assemblea dei soci, le due date appena evidenziate vengono a coincidere.

L'iscrizione della delibera assembleare, infatti, assolve ad una duplice funzione: quella di attribuire piena efficacia alla causa di scioglimento, da un lato<sup>16</sup> e di fornire la necessaria pubblicità legale alla nomina dei liquidatori dall'altro, dando così pieno titolo all'inizio della fase di liquidazione della società.

---

<sup>16</sup> Evitando il ricorso alla dichiarazione di presa d'atto della causa di scioglimento ad opera degli amministratori.



## **6. La “situazione patrimoniale” infra-annuale da sottoporre ai soci nel caso della riduzione del capitale al disotto del minimo legale: finalità e caratteristiche, alla luce del Principio Contabile OIC 5**

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente sono concordi nell'estendere alla casistica più grave ed allarmante di cui all'art. 2482-*ter* c.c., quanto viene specificamente previsto nell'art. 2482-*bis* c.c. relativo alla “Riduzione del capitale per perdite”: all'assemblea gli amministratori devono sottoporre una relazione da loro predisposta in merito alla situazione patrimoniale della società.

In sintesi, per quanto di nostro specifico interesse, qualora, a seguito di perdite per oltre un terzo del capitale, quest'ultimo si riduca al disotto del minimo, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci, sottoponendo loro una relazione sulla “situazione patrimoniale”, onde fornire una compiuta informativa sullo stato di fatto e consentire all'assemblea di deliberare alternativamente:

- a) la riduzione e il contestuale aumento del capitale sociale a cifra non inferiore al minimo legale, qualora i soci optino per la prosecuzione dell'attività nella forma societaria già in essere;
- b) la trasformazione della società, qualora i soci intendano proseguire l'attività, ma in una forma societaria diversa e tale da comportare un minor esborso per la ricostituzione del valore minimo legale attribuibile al capitale sociale;
- c) la messa in liquidazione della società, qualora i soci non intendano proseguire ulteriormente l'attività sociale, procedendo così alla nomina dei liquidatori, alla definizione dei loro poteri nonché delle modalità di svolgimento della liquidazione (laddove non esistano già previsioni in tal senso ad opera dell'atto costitutivo o si intenda apporre modifiche alle stesse previsioni).

Su quest'ultima ipotesi verte la nostra analisi.

Occorre approfondire alcuni aspetti inerenti al documento su cui gli amministratori dovranno relazionare e che dovranno sottoporre ai soci: quello definito come “situazione patrimoniale”.

A tal riguardo, il principio contabile 30 emanato dall'OIC<sup>17</sup> e denominato “I bilanci intermedi” fornisce adeguati chiarimenti. È di tutta evidenza, infatti, che l'accertamento della

---

<sup>17</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principio Contabile 30, I bilanci intermedi*.



sussistenza di una perdita tale da ricadere nella disciplina di cui all'art. 2482-ter c.c. ben difficilmente potrà coincidere temporalmente con la chiusura dell'esercizio<sup>18</sup>.

Il principio contabile citato si esprime in merito affermando che “... la “*situazione patrimoniale*” contemplata dalla norma, deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico”. Il conto economico “... è necessario per comprendere la causa e la natura della perdita dell'esercizio in corso ...”.

Per quanto concerne la nota integrativa, va poi chiarito se sia necessario predisporla anche al ricorrere delle ipotesi in esame oppure se essa, debba considerarsi quale elemento non obbligatorio.

Il principio contabile poc'anzi richiamato evidenzia che “È controverso se la situazione patrimoniale debba comprendere la nota integrativa; comunque la sua redazione, o l'inclusione delle più importanti informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. nella relazione dell'organo amministrativo, appare utile per una migliore comprensione della situazione patrimoniale”.

Ad avvalorare tale ricostruzione, può menzionarsi una pronuncia del Tribunale di Milano<sup>19</sup>, secondo cui: “ove si richieda il deposito di una situazione patrimoniale, si ritiene che la stessa debba essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio, e ciò non solo nei casi in cui la legge lo preveda espressamente (es. fusione), ma anche in quelli dove la garanzia dell'effettività del capitale è imprescindibile (es. riduzione per perdite). La situazione deve pertanto essere accompagnata da un documento informativo dei criteri seguiti per la sua redazione e deve essere approvata dall'assemblea. Non sono consentiti documenti informali o con la sola firma del compilatore”.

Ulteriore e interessante richiamo giurisprudenziale, si rinviene in una pronuncia del Tribunale di Napoli<sup>20</sup>, per cui una deliberazione adottata sulla base di una situazione patrimoniale non corredata della nota integrativa è annullabile “... data la centralità nella funzione informativa assunta da tale documento”.

Occorre tuttavia evidenziare che non sono mancate opinioni contrarie, in merito alla necessità del conto economico: il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha, infatti, disatteso, nell'ambito di alcune massime emesse nel corso del 2008, in tema di copertura delle perdite, il principio contabile OIC 30, affermando che, in casi di particolare

---

<sup>18</sup> D. Lamanna di Salvo, *I risvolti giuridico-contabili della copertura di perdite nella S.r.l.*, in *Altalex*, n. 3131, 8 febbraio 2011.

<sup>19</sup> Trib. Milano, 15 gennaio 2010.

<sup>20</sup> Trib. Napoli, 5 maggio 2005.



urgenza, all'assemblea dei soci convocata per i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., potrebbe anche essere presentata una situazione patrimoniale aggiornata, priva di conto economico e di nota integrativa. Quanto precede, tuttavia, a condizione che la predetta situazione sia accompagnata da una relazione sulla perdita, tale da supplire alla carenza informativa derivante dall'assenza dei documenti poc'anzi richiamati.

Tale difforme opinione è stata supportata anche da recente giurisprudenza di merito<sup>21</sup>, nonché, principalmente, da parte della giurisprudenza di legittimità<sup>22</sup>. Le argomentazioni addotte a sostegno si fondano sul tenore letterale della norma, che non può essere "deformato", attribuendo all'art. 2446 c.c. un significato che esso non aveva nell'intento del legislatore.

Le esigenze di rapidità e speditezza operativa sottese alla disciplina delineata negli artt. 2446 e 2447 c.c., non potrebbero, secondo tale linea interpretativa, essere disattese, ritardando l'obbligo per gli amministratori di riferire in merito alla situazione patrimoniale e gravando l'organo amministrativo di ulteriori adempimenti documentali, la cui predisposizione richiede, inevitabilmente, tempi prolungati<sup>23</sup>.

In conclusione, parrebbe corretto propendere per la completezza documentale, consistente nella redazione di un "documento informativo completo", composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; resta tuttavia "accettabile" in caso di perdite, alla luce dei numerosi ed autorevoli pareri esposti, la presentazione all'assemblea della sola situazione patrimoniale, purché affiancata dalla relazione degli amministratori sulle perdite, così da supplire all'assenza dell'ulteriore documentazione e in linea con tipiche esigenze di urgenza rispetto all'intervento da adottare ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Non è tutto.

Aspetto meritevole di approfondimento è quello inerente ai criteri che devono guidare la redazione della predetta documentazione. Anche in questo caso, si è espresso nell'ambito della massima "I.G.13" il Notariato del Triveneto, affermando testualmente che: "*per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell'ultimo bilancio, e dalla quale emergano le perdite*".

Parrebbe, pertanto, che i criteri da utilizzare siano quelli definiti dall'art. 2423-bis c.c., ovvero quelli previsti in ordinario stato di funzionamento dell'impresa, con particolare riferimento al

---

<sup>21</sup> Trib. Ravenna 27 maggio 2006; Trib. Cassino 18 gennaio 2006.

<sup>22</sup> In questi termini, Corte di Cassazione, 4 maggio 1994, n. 4326; Corte di Cassazione, 5 maggio 1995, n. 4923; Corte di Cassazione, 21 ottobre 1999, n. 12018; Corte di Cassazione, 2 aprile 2007, n. 8221.

<sup>23</sup> Corte di Cassazione, 4 maggio 1994, n. 4326; Corte di Cassazione, 21 ottobre 1999, n. 12018.



postulato della “continuazione dell’attività”, ormai abitualmente richiamata dal termine anglosassone “*going concern*”.

A tal riguardo si manifesta la necessità di richiamare quanto disposto in merito dal principio contabile OIC 5, denominato “Bilanci di liquidazione”, dove, tra l’altro, viene evidenziata la necessità di affrontare il seguente problema: “... *se, in ipotesi del venir meno del postulato del going concern nel corso dell’esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio, la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447), a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società*”.

Il Principio contabile 5 prosegue, al fine di trovare soluzione alla questione posta in evidenza, richiamando il principio generale, “*desumibile dall’interpretazione degli artt. 2423-bis, primo comma, n. 1), e 2490 c.c.: l’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio (indicati negli artt. 2423 e ss. c.c.) ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e di valutazione “di funzionamento”, ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa ...*”.

Il menzionato principio contabile OIC 5, va oltre e distingue tra le cause di scioglimento definite dall’art. 2484, primo comma, c.c., affermando che “... *è solo nell’ipotesi del verificarsi di perdite tali da ridurre il capitale al disotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l’intera perdita del capitale e l’emersione di un deficit netto) ed in mancanza di adeguata ricapitalizzazione che indubbiamente si è verificato sia uno squilibrio economico-patrimoniale che uno squilibrio finanziario tale da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell’attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza. Nelle altre cinque ipotesi la cessazione dell’attività produttiva si verifica non alla data di effetto della causa di scioglimento, bensì alla data di inizio della gestione di liquidazione*”.

In conclusione, parrebbe che, in caso di perdite con riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, la cessazione dell’attività produttiva sia contestuale alla data di effetto della causa di scioglimento, normalmente coincidente con l’iscrizione del verbale di accertamento della medesima causa ad opera dell’organo amministrativo, ex art. 2484, terzo comma, c.c.



Resta il fatto che la situazione patrimoniale infrannuale, da presentare all'assemblea dei soci *ex artt. 2446 e 2447 c.c.*, non può che costituire un fase cronologicamente e logicamente antecedente al concreto instaurarsi della liquidazione: è evidente, infatti, che è sottoposta ai soci la decisione se ricapitalizzare la società, ovvero trasformarla e, solo laddove non intendano procedere nell'uno o nell'altro senso, si manifesterà concretamente la cessazione dell'attività d'impresa.

Ne consegue che la medesima situazione patrimoniale infrannuale, dovrà essere redatta nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. (criteri di funzionamento).

Un'ulteriore domanda da porsi in merito alla "situazione patrimoniale" in discussione è quella relativa al suo grado di aggiornamento, vale a dire di quanto essa possa essere risalente rispetto alla data dell'assemblea.

Ci viene ancora in soccorso la massima "I.G.13" emanata dal Notariato del Triveneto che, a tal riguardo, ha specificato che siffatta situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea.

In particolare, la massima, prendendo in esame la peculiare ipotesi in cui le perdite si siano evidenziate in sede di approvazione del bilancio annuale, precisa che:

- qualora tra l'assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data dell'assemblea e la data di riferimento del bilancio non hanno subito significative variazioni le risultanze del bilancio di esercizio assunto a base per la determinazione delle perdite da coprire;

- trascorsi più di 180 giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto essere redatta una apposita situazione patrimoniale.

Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che, nel valutare il grado di aggiornamento della situazione patrimoniale<sup>24</sup>, ha ulteriormente precisato come, tra le variabili incidenti nella tempistica della situazione patrimoniale, vadano considerate:

- a) la dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili;
- b) l'esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa nel frattempo essere mutata significativamente<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Corte di Cassazione, 17 settembre 2005, n. 23269.

<sup>25</sup> In senso conforme anche la giurisprudenza di merito, tra cui, ad esempio, Trib. Milano, 17 gennaio 2007, n. 510.



## 7. Il bilancio finale di liquidazione: aspetti sostanziali e funzionali

Una volta terminate tutte le operazioni della procedura liquidatoria dell'azienda, sotto il profilo contabile, l'organo incaricato addiverrà alla compilazione del c.d. *bilancio finale*, documento che assolve, nello specifico, ad una funzione di rendicontazione di sintesi, perciò fornendo informazioni sugli esiti complessivi e sui risultati raggiunti dall'attività svolta dai liquidatori.

Il bilancio finale di liquidazione è disciplinato civilisticamente dall'art. 2492 c.c., che testualmente recita: *“Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione, nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese”*.

Quella descritta rappresenta la fase conclusiva della complessa procedura in cui si concretizza la liquidazione: fase nella quale, ancora una volta, il ruolo di “attori protagonisti” è senza dubbio ricoperto dai liquidatori, dopo che questi siano riusciti nell'intento di “realizzare” le risorse aziendali, ed estinguere le posizioni debitorie, facenti capo alla società, pur potendosi verificare, nella prassi, casi in cui, al termine della liquidazione, non tutte le risorse aziendali siano state realizzate (a titolo esemplificativo, si faccia riferimento alle assegnazioni in natura) o non tutti i debiti siano stati estinti.

Tornando all'esame della disposizione civilistica di riferimento, va evidenziato come il bilancio finale di liquidazione venga idealmente suddiviso in due parti che, pur essendo tra loro intimamente connesse, conservano una distinta soggettività e funzionalità:

- a) il bilancio finale in senso stretto<sup>26</sup>;
- b) il piano o prospetto di riparto.

---

<sup>26</sup> Sulla struttura, ritiene che il bilancio finale debba presentare uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa, G. Niccolini, *Commento sub artt. 2492 e 2493*, in *Commentario*, cit., p. 1808; l'opinione è pressoché pacifica tra la dottrina; sul punto, R. Alessi, *I liquidatori di società per azioni*, Torino, 1994, p. 122; B. Libonati, *I bilanci straordinari*, in *Gco*, 1988, I, p. 835; G. Niccolini, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo, G.B. Portale, Torino, 1997, p. 606; G.B. Portale, *I bilanci straordinari delle società per azioni. Appunti*, in *RS*, 1987, p. 320. Alcuni ritengono, inoltre, ancorché la legge taccia sul punto, che i liquidatori siano tenuti a redigere, così come avviene per i bilanci annuali, una nota illustrativa al fine di informare terzi e soci che non approvano tale bilancio in sede assembleare; in tal senso, G. Niccolini, *Commento sub artt. 2492 e 2493*, cit., p. 1810; a commento della previgente disciplina, in tal senso, M. Desario, *Bilancio ordinario e bilanci di liquidazione nelle s.p.a. Profili funzionali e impugnativi*, Milano, 1998, p. 69.





I due documenti sono volti a relazionare, essenzialmente, ma non esclusivamente, ai soci, circa i risultati economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione, concludendo con la proposta in ordine alla suddivisione, tra i soci medesimi, di quanto eventualmente residui, quale saldo attivo, una volta assolto ogni obbligo e sanato ogni debito esistente.

Solo il primo documento citato costituirà oggetto di esame nel presente contributo, costituendo il vero e proprio “nucleo” del bilancio finale di liquidazione.

Con riferimento al documento in esame, in relazione alle modalità di redazione, nulla è stato predefinito dal legislatore.

Nel recente passato si è ampiamente discusso circa l'esatta natura da attribuire al bilancio finale di liquidazione, se cioè esso fosse definibile quale vero e proprio bilancio o piuttosto quale mero rendiconto o, ancora, se fosse un'enunciazione di risultato.

La giusta connotazione attribuibile al bilancio finale di liquidazione non costituiva un mero esercizio accademico: al contrario, sarebbe stata determinante, al fine di stabilirne composizione e contenuto obbligatorio.

La dottrina si è chiesta da tempo se il bilancio finale di liquidazione dovesse comporsi solo di uno stato patrimoniale, ovvero di quest'ultimo e del conto economico; ulteriori questioni sono state sollevate con riferimento all'arco temporale di riferimento, vale a dire se fosse da riferirsi all'intero periodo (di solito pluriennale) della liquidazione, ovvero soltanto al periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione.

Rispetto alla questione posta per prima, è innegabile come tale rendiconto, nel concreto, assolve ad una funzione di rendicontazione di sintesi, perciò informando sugli esiti complessivi e sui risultati raggiunti dall'intera procedura. Sul piano dell'articolazione documentale, pertanto, consegue la necessità di predisporre sia il conto economico, sia lo stato patrimoniale e vieppiù la nota integrativa e la relazione sulla gestione, sebbene la forma ed il contenuto appariranno notevolmente ridotti<sup>27</sup>.

Sul punto, il menzionato Principio contabile OIC 5, in materia di “bilanci di liquidazione”, si esprime come segue: “... si ritiene che il bilancio finale di liquidazione si componga, oltre che dello stato patrimoniale, del conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione”. Il citato Principio prospetta altresì la possibilità di allegare alla predetta documentazione obbligatoria, un documento integrativo consistente in un conto economico “riassuntivo”, relativo cioè

---

<sup>27</sup> In proposito, fra gli altri, G. Savioli, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Milano, 2008, p. 600 e ss.





all'intera fase liquidatoria, avente "... *funzione di rendiconto dell'operato dei liquidatori circa lo svolgimento complessivo della loro attività di realizzo delle attività, estinzione delle passività e conseguenti risultanze economico-finanziarie*".

Con riguardo alla composizione del bilancio finale di liquidazione, il Principio Contabile OIC 5 prosegue evidenziando che "... *è inoltre, ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della nota integrativa e soprattutto della relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sulla gestione (passata) dei liquidatori*"<sup>28</sup>.

Affermato pertanto il principio secondo cui, trattandosi di vero e proprio bilancio, il "bilancio finale di liquidazione" debba comporsi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, si può fare espresso rinvio, con riferimento ai primi due documenti richiamati poc'anzi, agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c.: il tutto, ovviamente, con i necessari adattamenti e le opportune semplificazioni, inevitabili alla luce dello stato in cui "versa" la società e delle quali si darà menzione nel prosieguo.

In merito al conto economico, le voci che convergono afferiscono a componenti positivi e negativi di reddito formati nel corso dell'ultima frazione di esercizio, prima della chiusura, ovvero - in presenza di procedure più lunghe - dalla chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione alla data di completamento delle attività dissolutorie. L'OIC 5, tuttavia, in proposito raccomanda di integrare tale prospetto altresì di un conto economico sintetico riepilogativo della complessiva gestione liquidatoria<sup>29</sup>.

Con riguardo allo stato patrimoniale, all'opposto, l'elemento positivo che emerge corrisponde solitamente al danaro (a fronte del patrimonio netto di liquidazione, iscritto al passivo) supposto che, al termine della procedura, tutte le poste attive sono state realizzate e quelle passive estinte.

Sul piano schematico, esso assumerà la seguente sintetica configurazione:

---

<sup>28</sup> Secondo G. Niccolini, *Commento sub artt. 2492 e 2493 c.c., cit.*, p. 1811, la relazione sulla gestione dovrebbe fornire informazioni differenti da quelle rese in nota integrativa.

<sup>29</sup> In proposito, per la dottrina, fra gli altri, M. Caratozzolo, *I Bilanci straordinari*, Milano, 2009, p. 833; S. Adamo, *Profili economico contabili delle liquidazioni societarie. Scenario nazionale e internazionale*, 2008, p. 220; G. Savioli, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Milano, 2008, p. 601.

*Stato Patrimoniale*

<b>Attivo</b>	<b>Passivo</b>
Disponibilità Liquide	<i>Patrimonio Netto di liquidazione</i>
Depositi bancari e postali	Capitale Sociale
Danaro e valori in cassa	Riserve
	+/- Rettifiche di liquidazione
	( - ) Acconti ai soci
	+/- Uti/Perdite di precedenti esercizi di liquidazione
	+/- Uti/Perdite dell'ultimo periodo di liquidazione

Purtuttavia, sovente la realtà può evocare fattispecie singolari o più complesse.

Segnatamente, può verificarsi che nella sezione delle fonti residuino dei debiti ancora da pagare.

Si allude, ad esempio, ai compensi spettanti ai liquidatori - perciò da valutare al valore nominale maggiorati, ove opportuno, di interessi ed eventuali ulteriori oneri accessori - o ai debiti di natura tributaria. È noto, difatti, come il lasso temporale compreso tra l'inizio ed il termine della liquidazione costituisca, ai fini fiscali, un unico periodo di imposta<sup>30</sup>.

Ne consegue, evidentemente, che il risultato complessivo, in termini di reddito imponibile e dei connessi oneri tributari, non può che determinarsi in via definitiva a seguito del bilancio finale di liquidazione. Sul piano fattuale, pertanto, l'insorgenza del debito tributario imporrà ai liquidatori la necessità di appostare, in contropartita, nell'attivo dello stato patrimoniale, un deposito vincolato al soddisfacimento dell'esposizione verso l'Erario.

Dal citato computo, all'opposto, potrebbe palesarsi la nascita di un credito della società nei confronti dello Stato, da iscrivere ovviamente nell'attivo dello stato patrimoniale. In simile circostanza, in particolare, la prassi ha declinato tre soluzioni alternative circa il decorso da assegnare a tale voce:

- a) la cessione del credito a favore di terzi, come contemplato dal D.M. n. 384 del 30.09.1997;

---

<sup>30</sup> Si ricorda che, per le società di capitali, qualora la durata della liquidazione superasse i cinque periodi di imposta (che diventano tre, per società di persone ed imprese individuali), i redditi dichiarati con riferimento ai periodi intermedi diverrebbero definitivi.



- b) l'assegnazione delle somme ai soci, al momento della riscossione, al netto degli oneri connessi alla riscossione, purché sia inserita specifica previsione nel relativo piano di riparto;
- c) l'attesa del rimborso da parte dei liquidatori.

Altra evenienza che può presentarsi concerne, infine, quella in cui le risorse da destinare ai soci siano espresse in natura anziché in danaro, in ragione di apposita previsione statutaria, ovvero di specifica delibera assembleare. In tale caso, i beni individuati dovranno essere stimati al valore di mercato, onde avere contezza del *quantum* assegnato ai singoli soci.

In ampia approssimazione, dinanzi a queste fattispecie, il principio contabile OIC 5 suggerisce talune semplificazioni sulla composizione dello stato patrimoniale, indicando che *“Tale maggiore articolazione non dovrebbe, comunque, rendere necessario il ricorso allo schema integrale di cui all’art.2424 c.c., potendosi, invero, ritenere sufficiente un prospetto in cui le voci siano elencate in maniera chiara. Da ciò, la possibilità di considerare possibile anche il ricorso allo schema abbreviato di stato patrimoniale ex art.2435-bis c.c., prevedendo le semplificazioni anche alle classi (voci precedute da numeri romani), oltre a quelle già previste in ordine alle voci (numeri arabi) ed alle sottovoci (lettere minuscole dell’alfabeto)”*.

Il prototipo di schema potrà assumere la seguente configurazione:

#### Stato Patrimoniale

<b>Attivo</b>	<b>Passivo</b>
Crediti verso soci Per versamenti ancora dovuti	Debiti: <i>Debiti Tributarî</i> <i>Debiti v/Fornitori</i> <i>Debiti vLiquidatori</i>
Immobilizzazioni Immobili da assegnare in natura	
Attivo Circolante Depositi bancari e postali Danaro e valori in cassa Depositi speciali per debiti tributari Depositi speciali per debiti verso fornitori	Patrimonio Netto di liquidazione: <i>Capitale sociale</i> <i>Riserve</i> <i>+/- Rettifiche di liquidazione</i> <i>- Acconti ai soci</i> <i>+ Utili (- Perdite) di precedenti esercizi di liquidazione</i> <i>+ Utili (- Perdite) dell'ultimo periodo di liquidazione</i>

Per quanto attiene, invece, all'*arco temporale di riferimento*, è intuibile come il bilancio finale, in via generale, debba riflettere il periodo che va dall'epoca dell'ultimo bilancio



intermedio di liquidazione al completamento delle attività liquidatorie sebbene, come ricordato poc'anzi, limitatamente al conto economico prassi e dottrina raccomandano di affiancare un ulteriore prospetto, questa volta, riepilogativo dei risultati afferenti all'intera procedura.

A *latere* dell'inquadramento finora offerto, appare utile riservare un breve cenno al contenuto ed al significato dei conti "Rettifiche di liquidazione" e "Fondo per costi ed oneri di liquidazione" - utilizzati durante la procedura - e con essi ai criteri di valutazione impiegati per la stima delle poste patrimoniali.

Con riferimento al primo aspetto, è noto come il conto acceso alle rettifiche costituisca una posta transitoria che converge (temporaneamente) fra le poste del patrimonio netto. Invero, come si ricorda, a seguito della riforma societaria, *"... non è più espressamente prevista la redazione, insieme con gli amministratori, di un bilancio o inventario iniziale (...), ma è previsto che nella nota integrativa del primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori indichino le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Questo significa ... che l'inventario alla data di inizio della gestione di liquidazione (con la valutazione delle attività e passività con i criteri di liquidazione) deve essere ugualmente redatto, sotto la responsabilità dei soli liquidatori, sia pure all'interno della nota integrativa o come allegato di essa"*<sup>31</sup>.

In sintesi, quindi, i liquidatori devono tuttora redigere l'inventario (o bilancio) iniziale di liquidazione, costituendo quest'ultimo la situazione patrimoniale di apertura, da cui prenderà le mosse l'intera procedura: esso consta soltanto di una situazione patrimoniale, priva del conto economico.

Come è noto, a seguito della predisposizione del Bilancio (o "Inventario") Iniziale di liquidazione, i liquidatori procedono ad effettuare una ricognizione a tutto campo delle attività e passività patrimoniali, avente finalità determinanti per lo sviluppo dell'intera procedura.

Nello specifico, si tratterà di:

- accertare la situazione iniziale del patrimonio, onde poi permettere agli stessi liquidatori di approntare le operazioni di realizzo della attività e di estinzione delle passività;
- determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione, per poter successivamente quantificare il patrimonio netto definitivo - a seguito del realizzarsi

---

<sup>31</sup> R. Bauer, *Bilanci di liquidazione, il nuovo principio contabile OIC n.5*, in Amministrazione & Finanza, 15-16/2008.



dei risultati economici dei periodi d'imposta nei quali si svilupperà la procedura - e, conseguentemente, le eventuali quote spettanti ai soci in sede di riparto dell'attivo netto residuo;

- stabilire se i fondi liquidi in essere all'apertura della liquidazione ed i flussi finanziari positivi derivanti dal realizzo delle attività saranno idonei ad estinguere le passività esistenti alla stessa data;
- “convertire” i valori derivanti da una logica di funzionamento in valori ispirati ad una logica liquidatoria.

In questa fase, cioè, i liquidatori dovranno compiere una serie di scritture di rettifica - all'uopo impiegando il relativo conto *Rettifiche di liquidazione* - sì addivenendo alla determinazione del “*Patrimonio Netto Iniziale di liquidazione*”, la cui composizione è sommariamente esposta nel riquadro che segue:

<i>Patrimonio Netto Iniziale di Liquidazione:</i>
Capitale sociale
Riserve
+ Utili (- Perdite) esercizi antecedenti la liquidazione
+ Utili (- Perdite) della frazione di anno antecedente la liquidazione (se iniziata in corso d'anno ...)
+ Rettifiche positive di liquidazione
- Rettifiche negative di liquidazione

Nella pratica, le principali causali delle movimentazioni che possono interessare il conto acceso alle rettifiche sono riconducibili a correzioni *positive* - iscritte nella sezione avere di tale ultimo conto - ovvero *negative* (riepilogate nella sezione “dare”), come mostra sinteticamente lo schema sottostante.

*Rettifiche di liquidazione*

Sezione “Dare”	Sezione “Avere”
- Maggiori valori del Passivo, rispetto a quelli inseriti nel rendiconto degli amministratori	- Maggiori valori dell’Attivo, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori
- Minori valori dell’Attivo, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori	- Minori valori del Passivo, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori
- Annullamento di costi e oneri pluriennali	- Annullamento di Fondi rischi
- Fondo per costi ed oneri di liquidazione (in caso di emersione di costi attesi)	(...)

In funzione del segno assunto dal saldo del conto, poi, questo andrà chiuso ed imputato al Patrimonio netto di liquidazione. In linea generale, le rettifiche di liquidazione (siano esse positive o negative) trovano origine in due distinte fonti:

- 1) nella transizione dai criteri di “funzionamento”, di cui agli artt. 2426 e seguenti c.c., a quelli tipici della liquidazione, i quali rinviano al valore di estinzione per le passività ed al “*valore corrente di realizzo per stralcio (...), nelle relative configurazioni di valore di mercato, per i beni mobili ed immobili, e di valore di realizzo per i crediti*”;
- 2) nello storno del conto “Fondo per costi ed oneri di liquidazione”, fra breve indagato.

La prima causale si ricollega alla tematica attinente ai criteri valutativi che i liquidatori devono impiegare. A far data dall’avvio della procedura, come si ricorderà, i criteri di valutazione da adottare nella stima delle attività e passività patrimoniali non possono che discendere dalla mutata destinazione impressa al patrimonio sociale (perciò divergendo da quelli caratterizzanti l’ordinario funzionamento dell’attività d’impresa). Nello specifico, per le attività patrimoniali si rinvia al *presumibile valore di realizzo*, mentre per le passività si fa riferimento al *valore di presumibile estinzione*. È evidente, allora, come sul piano contabile il cambiamento della logica valutativa possa determinare numerosi “scostamenti”, scostamenti che verranno epilogati appunto nel conto in esame.

L’altra causale, viceversa, si ricollega alla registrazione del conto acceso al “Fondo per costi ed oneri di liquidazione”.



Detta posta, nello specifico, ha la funzione di indicare l'ammontare complessivo degli oneri che si prevede di sostenere nel corso dell'intera procedura, al netto dei proventi previsti, che forniranno una copertura, sia pure parziale, dei predetti.

La ragionevole quantificazione è operata a cura dei liquidatori al momento della redazione dell'inventario iniziale di liquidazione. Nel concreto, tale fondo sarà alimentato dall'iscrizione di passività relative, ad esempio, all'insorgenza di costi per:

- fitti passivi inerenti a locali utilizzati dalla procedura;
- utenze;
- retribuzioni connesse alla presenza di lavoratori;
- compensi professionali;
- compensi spettanti ai liquidatori;
- oneri finanziari;
- imposte sui redditi previste sino al termine della liquidazione.

La scrittura di riferimento, per l'importo complessivamente stimato, poi da adeguare annualmente, sarà la seguente:

_____		_____
Rettifiche di Liquidazione	a	Fondo per costi ed oneri di liquidazione
_____		_____

Nello stesso fondo andranno iscritti, inoltre, gli importi attinenti a proventi che si prevede di conseguire durante la liquidazione, purché diversi da quelli di realizzo degli elementi patrimoniali attivi già rappresentati nel bilancio iniziale di liquidazione. A titolo esemplificativo, potranno convergere somme afferenti a:

- interessi attivi da depositi, titoli, conti correnti bancari esistenti al momento dell'avvio della liquidazione;
- fitti attivi relativi ad immobili di proprietà della società messa in liquidazione, concessi a terzi in locazione;
- eventuali proventi risultanti da cause civili aventi esito favorevole.

La scrittura di riferimento, in tali casi, per l'importo complessivo dei proventi che si prevede di conseguire nella procedura, sarà:

_____		_____
Fondo per costi ed oneri di liquidazione	a	Rettifiche di Liquidazione
_____		_____



Come si evince, la contropartita è costituita dal conto “Rettifiche di liquidazione”: pertanto, il fondo in esame concorrerà, per via mediata, a formare il patrimonio netto di liquidazione.

Nel corso della procedura, poi, detto fondo andrà stornato di volta in volta per l’importo corrispondente ai componenti reddituali che si manifesteranno durante gli esercizi - opportunamente rilevati secondo competenza - registrando in contropartita la voce “*Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione*”, da chiudere al prospetto di conto economico al fine di neutralizzarne l’impatto reddituale. Se, ad esempio, in un periodo d’imposta, si sono iscritti costi relativi alla procedura per una somma pari ad € 10.000,00, imputati per competenza nella sezione “dare” del conto economico, occorrerà a fine esercizio rilevare quanto segue:

Fondo per costi ed oneri di liquidazione	a	Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione	10.000,00
---	---	--	-----------

Il conto acceso all’“Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione” andrà a confluire fra i proventi del conto economico per lo stesso importo dei costi già transitati annullando, in questo modo, l’incidenza degli stessi.

Stessa procedura sarà eseguita per quanto attiene ai proventi di competenza, registrati in ciascun periodo, avendo cura naturalmente di invertire la correlata scrittura nel modo seguente:

Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione	a	Fondo per costi ed oneri di liquidazione
--	---	---

In questa ipotesi, naturalmente, il conto “Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione” sarà imputato fra gli oneri del conto economico, per lo stesso ammontare dei proventi registrati.

Con riferimento, invece, alle diverse rettifiche che potranno derivare, in corso di procedura, dai maggiori o minori valori di realizzo ed estinzione, rispettivamente, delle attività e passività iniziali, occorrerà imputare tali voci direttamente al conto economico, in quanto trattasi di componenti realizzati.

Sul piano schematico, la forma e la composizione che tale ultimo prospetto assume sono quelle definite dall’art. 2425 c.c., sebbene con un *format* molto più snello.





La Nota Integrativa, infine, dovrà contenere le informazioni relative all'attività della liquidazione, con riferimento alla frazione di esercizio compresa tra la data dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e quella di chiusura dell'intera procedura. Per la sua stesura vengono in soccorso le indicazioni fornite dal disposto di cui all'art. 2427 c.c., tenendo conto delle ovvie semplificazioni connesse alla struttura estremamente semplificata degli schemi di bilancio.

## **8. La cancellazione della società e gli effetti sui creditori**

L'art. 2495 c.c. impone ai liquidatori, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Quello tratteggiato nella norma è un procedimento scandito da differenti fasi, la prima delle quali consiste nell'approvazione del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2493 c.c.

Tale approvazione, diversamente da quanto ordinariamente previsto per il bilancio d'esercizio, non avviene tramite intervento dell'assemblea dei soci con decisione a maggioranza, ma tramite un metodo di tipo presuntivo.

La cosiddetta "approvazione tacita" è infatti normativamente definita dal primo comma dell'art. 2493 c.c., che testualmente recita: *"decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato"*.

Esiste, inoltre, la possibilità di un'"approvazione espressa" dello stesso bilancio finale di liquidazione, anch'essa prevista dall'art. 2493, secondo comma, c.c. a mente del quale: *"indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio"*.

Si ha approvazione espressa, pertanto, quando tutti i soci, all'atto del pagamento delle quote di riparto del residuo attivo netto, rilascino al liquidatore quietanza liberatoria. La dottrina<sup>32</sup> ritiene che possa ammettersi l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, anche da parte dell'assemblea dei soci in forma totalitaria, sempre che la delibera relativa venga assunta con l'unanimità dei voti.

Nella casistica illustrata, infatti, l'assemblea dei soci non opererebbe, come ordinariamente accade, quale organo collegiale che assume le proprie delibere a maggioranza, bensì quale

---

<sup>32</sup> Registro Imprese Camera di Commercio di Torino, *Deposito del bilancio finale di liquidazione*, a cura di G. Mauceri, 15 settembre 2009.



“rappresentante” di ciascun socio che deve esprimere il proprio parere favorevole, onde poter pervenire all’approvazione del bilancio finale di liquidazione<sup>33</sup>.

In conseguenza alla regolare approvazione del bilancio finale di liquidazione, in forma tacita od espressa, i liquidatori devono presentare istanza di cancellazione della società all’ufficio del registro imprese tenuto presso la camera di commercio territorialmente competente, in base alla sede della società da cancellare.

Si pone, allora, la questione delle cd. sopravvenienze attive e/o passive rispetto alla cancellazione della società e del ruolo assunto dal Conservatore del registro.

Rispetto alla casistica più frequente che è quella per cui nel bilancio finale di liquidazione persistano (ovvero non siano iscritte, pur essendosi manifestate) al momento della cancellazione situazioni debitorie non estinte, la giurisprudenza di merito si è espressa recentemente in varie occasioni, ancorché con esiti differenti.

Il Giudice del Registro Imprese presso il Tribunale di Catania<sup>34</sup>, adito da un Creditore che chiedeva “la cancellazione della cancellazione” ai sensi dell’art. 2191 c.c., di una società in liquidazione sua debitrice, ha fornito un’interpretazione che “anticipa” il prevalente orientamento espresso dai Giudici di legittimità soltanto pochi mesi più tardi e sui avremo modo di tornare in seguito.

Più specificatamente, tale giudice ha rilevato che, nel caso in esame, il conservatore non avrebbe potuto rifiutare la cancellazione, né lui stesso decretarne l’eliminazione, stante la provenienza della relativa istanza dai soggetti in tal senso legittimati (i liquidatori) ed il ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, rappresentati dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci. La pronuncia, in particolare, mette in luce che, in virtù delle previsioni di cui al secondo comma dell’art. 2495 c.c., è possibile procedere all’iscrizione presso il registro imprese della cancellazione di una società, anche laddove in capo alla medesima sussistano ancora posizioni debitorie non estinte.

La predetta disposizione recita infatti testualmente: “... *Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è*

---

<sup>33</sup> La dottrina ha messo in luce che nella prassi societaria il deposito nel registro delle imprese è sovente subordinato all’approvazione dei soci che sono tenuti ad approvare *uti singuli* il bilancio in virtù della conseguente proponibilità del reclamo e in considerazione che non si tratta di procedimento assembleare in senso stretto; sul punto, G. Bertolotti, *Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione e l’evoluzione normativa*, in *Giust. Civ.*, 2003, I, p. 1884; G. Niccolini, *Commento sub artt. 2492 e 2493, cit.*, p. 1820 che nota come ai fini della validità, l’approvazione debba essere presa all’unanimità.

<sup>34</sup> Trib. Catania, decreto del 9 aprile 2009.



*dipeso da colpa di questi*". In tal modo, oltre a sancire l'estinzione della società conseguente all'avvenuta cancellazione, il legislatore delimita l'azione di rivalsa dei creditori nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Posto, poi, che il ruolo svolto dal conservatore del registro imprese in sede di iscrizione di un atto, consiste esclusivamente in un controllo di corrispondenza di tale atto alla regola legale, ovverossia nell'accertamento circa l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, esulerebbe dai compiti del conservatore l'esercizio di un controllo di carattere sostanziale sulla domanda di iscrizione e sulla documentazione giustificativa della stessa, volto ad accertare la verità di quanto ivi riportato<sup>35</sup>.

Come accennato, con riferimento alla questione delle cd. sopravvenienze attive, non mancano difformi interpretazioni, quale quella resa dal Tribunale di Napoli<sup>36</sup> secondo cui, qualora emergano sopravvenienze attive in seno ad una società posta prima in liquidazione e poi cancellata dal registro imprese, si renderebbe necessario riportarla in funzionamento attraverso la "cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese", sulla base del disposto di cui al già citato art. 2191 c.c.

Occorre, in ogni caso, dedicare maggiore attenzione a tali problematiche soffermandosi sul "percorso" seguito dall'interpretazione giurisprudenziale offerta dalla Suprema Corte che si è allineata alla scelta effettuata dal legislatore della riforma del diritto societario.

### **8.1. L'orientamento giurisprudenziale**

Come si avrà modo di comprendere, l'orientamento della giurisprudenza prevalente in merito alla coincidenza o meno tra cancellazione dal registro imprese ed estinzione di una società, è radicalmente mutato nel tempo. In particolare, il "punto di non ritorno", come vedremo, è stato rappresentato dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario, che ha inciso decisamente sul testo del codice civile trasformandolo sensibilmente.

---

<sup>35</sup> A conclusioni simili perviene il giudice del registro di Lodi, decreto del 23 novembre 2010, il quale, al ricorrere di una cancellazione ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, c.c. precisa che il conservatore, tenuto *ex lege* alla cancellazione per mancato deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, non vanta alcun potere discrezionale nell'effettuare tale cancellazione se non un controllo di legalità nel senso sopra indicato.

<sup>36</sup> Trib. Napoli, decreto 26 aprile 2010.



L'art. 2456 c.c., nella versione antecedente alla riforma societaria prevedeva che l'estinzione della società fosse subordinata al "... completo esaurirsi dei rapporti giuridici, a prescindere dalla cancellazione dal registro imprese"<sup>37</sup>.

A tale precetto si uniformava la Corte di Cassazione, a più riprese<sup>38</sup>, ribadendo la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori, con l'affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società<sup>39</sup>.

In sostanza, l'orientamento della giurisprudenza anteriore alla riforma del diritto societario (e *post* riforma con riferimento alle società poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2003), era costante nel sostenere la non coincidenza tra la cancellazione dal registro imprese, da una parte, e l'estinzione vera e propria di una società, dall'altra.

Citando un'ulteriore sentenza della Suprema Corte<sup>40</sup>, "*... la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l'amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale*".

In definitiva, qualora in seno ad una società posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro imprese, emergessero rapporti di credito o debito, ovvero contenziosi, non del tutto risolti, si riteneva vi fosse una prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività, anche processuale, della società stessa: ciò comportava, evidentemente, che i creditori sociali insoddisfatti avrebbero potuto rivalersi direttamente nei confronti della società.

Si evidenzia come, alla luce dell'interpretazione appena descritta, la cancellazione dal registro imprese costituisse atto avente un'efficacia meramente dichiarativa, con funzioni di pubblicità

---

<sup>37</sup> D. Deotto, *Spa e Srl estinte: il fisco chiede il conto ai soci*, in *Il Sole 24 Ore*, del 06.12.2010.

<sup>38</sup> Corte di Cassazione, 15 gennaio 2007, n. 646; Corte di Cassazione, 23 maggio 2006, n. 12114; Corte di Cassazione, 20 ottobre 2003, n. 15691; Corte di Cassazione, 18 agosto 2003, n. 12078; Corte di Cassazione, 4 ottobre 2009, n. 11021.

<sup>39</sup> M. Magri, *L'estinzione della società dipende dalla pubblicità sul registro imprese*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

<sup>40</sup> Corte di Cassazione, 24 settembre 2003, n. 14147.



legale. Quanto precede, manifestamente, determinava unicamente una presunzione di estinzione della società oggetto di cancellazione: presunzione, in quanto tale, suscettibile di prova contraria.

A seguito della riforma del diritto societario, la disciplina della cancellazione delle società di capitali è stata significativamente modificata<sup>41</sup>, avendo previsto il legislatore che “... *ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi*”<sup>42</sup>.

Si evince con chiarezza che la riforma ha sancito il principio per cui l'estinzione della società è un effetto direttamente riconducibile alla cancellazione dell'impresa dal registro tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente.

La Suprema Corte ha dato seguito alle indicazioni del legislatore attuandone i precetti nell'ambito di tre recenti sentenze<sup>43</sup> emesse a Sezioni Unite. Tali pronunce, nell'affermare che, con la cancellazione dal registro imprese si verifica a pieno titolo l'estinzione dell'ente, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di creditori insoddisfatti, hanno ulteriormente statuito la retroattività dell'efficacia della disposizione alle cancellazioni avvenute in data anteriore al 1° gennaio 2004.

Le conclusioni raggiunte con riferimento ai tipi societari a base capitalistica vengono estese dalla Suprema Corte alle società di persone, secondo cui: “*La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, ..., si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità ...*”<sup>44</sup>.

Il ragionamento fin qui condotto porta inevitabilmente a concludere che, alla luce delle previsioni di cui all'art. 2495 c.c., l'azione di rivalsa da parte di creditori insoddisfatti, siano essi privati, ovvero pubblici (come è, appunto, l'amministrazione finanziaria), possa rivolgersi unicamente nei confronti dei soci, ed eventualmente, dei liquidatori, sia pure con diversi limiti

---

<sup>41</sup> Nessuna modifica è stata apportata al testo dell'art. 2312 c.c. relativo alla cancellazione di s.n.c. dal registro a seguito dell'approvazione del bilancio di liquidazione. Stesse considerazioni vanno spese con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2324 c.c. relativo ai diritti dei creditori avvenuta la liquidazione nei confronti dei soci accomandanti.

<sup>42</sup> Così testualmente l'art. 2495 c.c.

<sup>43</sup> Corte di Cassazione, 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062.

<sup>44</sup> Cfr. altresì, Corte di Cassazione, 13 ottobre 2010, n. 21195 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal liquidatore di una società, già cancellata dal registro imprese alla data di proposizione del ricorso stesso.



ed a diverse condizioni. Dalle azioni di recupero poste in essere dai creditori insoddisfatti, ivi compreso il Fisco, sono escluse le società, una volta che le stesse siano state cancellate dal registro imprese, con la conseguente contestuale estinzione e perdita della soggettività giuridica.

A tal riguardo, va precisato che il credito erariale, deve risultare esistente alla data di estinzione, vale a dire “maturato” alla data di estinzione della società; quanto precede, prescindendo dal fatto che la materiale manifestazione della pretesa (attraverso la notifica ai soci o al liquidatore di un avviso di accertamento o di un processo verbale di constatazione) avvenga in un momento successivo, sia pure nel termine di decadenza dell’azione accertatrice ordinariamente stabilita entro il termine del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi<sup>45</sup>.

### **9. Le pretese del Fisco sulle società estinte: azione erariale e tutela dei soggetti coinvolti**

Per quanto concerne le eventuali pretese vantate dal Fisco successivamente all’estinzione della società, si pone l’ulteriore problematica relativa al coordinamento della nuova disciplina civilistica con l’articolato regime delle responsabilità collegate ai debiti fiscali della società di cui all’art. 36 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. La norma da ultimo citata, come è noto, pone a carico di amministratori, liquidatori e soci dei soggetti passivi dell’IRES specifiche responsabilità derivanti dal mancato assolvimento delle imposte sui redditi<sup>46</sup> da parte dell’ente rappresentato, al fine di tutelare le esigenze di effettiva realizzazione del credito erariale.

Più specificamente, ai sensi del primo comma del citato art. 36, *“I liquidatori ... che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci ... senza avere prima soddisfatto i crediti tributari ....”*.

Il terzo comma prevede, poi, che *“I soci ... che hanno ricevuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte ... nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”*.

---

<sup>45</sup> Art. 43 del d.p.r. n. 600/1973, “Termine per l’accertamento”.

<sup>46</sup> In tal senso, l’art. 19 del d.lgs. n. 46/1999, secondo cui le disposizioni previste dall’art. 36 del d.p.r. n. 602/1973 si applicano alle sole imposte sui redditi.



Per effetto del successivo quarto comma: “*Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili*”<sup>47</sup>.

Sotto il profilo procedimentale, tali responsabilità, ai sensi del quinto comma dell’art. 36, sono accertate dall’Agenzia delle Entrate “*con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600*”.

Riassumendo, quindi, la norma prevede tre categorie di soggetti che possono essere chiamati in causa dal Fisco:

- a) i liquidatori;
- b) gli amministratori;
- c) i soci.

La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori emerge quando, in presenza di attività di liquidazione, siano state violate le disposizioni sulla ripartizione dell’attivo previste dal medesimo art. 36; tale responsabilità non è collegata ad un presupposto d’imposta, ad un fatto espressivo di capacità contributiva, bensì ad un comportamento illecito “proprio” dei liquidatori o degli amministratori<sup>48</sup>.

Tale conclusione trae fondamento dalla espressa commisurazione della responsabilità “all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”<sup>49</sup>: ed infatti, l’obbligo di pagare le imposte sussiste, in tal caso, solo se esistano e nei limiti in cui esistano attività da liquidare che siano “capienti” rispetto alla graduazione del credito erariale, il che implica che la responsabilità dei liquidatori o degli amministratori trova il proprio limite nel danno che il loro comportamento ha concretamente arrecato alle ragioni dell’erario<sup>50</sup>.

Tale linea interpretativa ha trovato conferma nella risalente giurisprudenza di legittimità<sup>51</sup> che ha peraltro affermato che “*il rapporto giuridico in forza del quale il liquidatore e l’amministratore è tenuto a rispondere in proprio delle imposte evase, non è fondato sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in una obbligazione ex lege, di cui il liquidatore è*

---

<sup>47</sup> Il secondo comma dell’art. 36 estende, inoltre, agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società le responsabilità a carico dei liquidatori previste dal primo comma “se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori”.

<sup>48</sup> Cfr. F. Tesauro, *La responsabilità fiscale dei liquidatori*, in *Giur. comm.*, 1977, I, p. 428.

<sup>49</sup> In termini, l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 36 d.p.r. n. 602/1973.

<sup>50</sup> Cfr. A. Monti, *La responsabilità nella normativa di diritto tributario degli amministratori e dei liquidatori di società*, Milano, 1991, p. 44.

<sup>51</sup> Cfr. Corte di Cassazione, 4 marzo 1989, n. 2079.





*responsabile secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 c.c. in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute*<sup>52</sup>.

In ordine al rapporto tra obbligazione tributaria della società e obbligazione facente capo a liquidatori e amministratori derivante dalla responsabilità loro attribuita ai sensi dell'art. 36, la Suprema Corte<sup>53</sup> ha affermato che *“L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche, i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorché accertati successivamente, ... è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima”*<sup>54</sup>.

Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, la responsabilità del liquidatore, o dell'ex amministratore liquidatore di fatto, di un soggetto tassabile in base a bilancio per il mancato pagamento delle imposte da quest'ultimo dovute, non presuppone una coobbligazione nel debito tributario ma soltanto un'obbligazione per fatto proprio, ancorché basata sulla esistenza e la definitività di quel debito<sup>55</sup>.

Il fondamento di tale responsabilità si rinviene nella inosservanza di una specifica obbligazione *ex lege* dell'ex amministratore o del liquidatore nei confronti del fisco, avente ad oggetto il pagamento delle imposte della società con l'attivo sociale; imposte accertate nei confronti del contribuente - la società - con un procedimento al quale l'ex amministratore liquidatore rimane personalmente estraneo, essendo egli semplicemente tenuto, in detta sua veste, ad eseguire il pagamento dei debiti dell'ente rispondendo per fatto proprio dell'eventuale inadempienza. Non, dunque, coobbligazione nel debito tributario ma autonoma obbligazione personale, nel presupposto della mera esistenza di quel debito della società, che l'ex amministratore può disconoscere sotto il profilo della mancanza dei requisiti della certezza e definitività<sup>56</sup>.

L'espresso rinvio fatto dal sesto comma dell'art. 36 all'applicazione del successivo art. 39, primo comma, del d.p.r. n. 602/1973, attinente agli effetti del ricorso contro il ruolo e la

---

<sup>52</sup> Per una critica alla teoria della natura oggettiva della responsabilità dei liquidatori e degli amministratori di società, A. Buscema, *La responsabilità e gli obblighi di amministratori, liquidatori e soci nel sistema della riscossione delle imposte sui redditi*, in *Il fisco*, 2008, 47, I, p. 8431.

<sup>53</sup> Corte di Cassazione, 15 ottobre 2001, n. 12546.

<sup>54</sup> In senso conforme, cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2002, n. 8685 e Corte di Cassazione, 17 giugno 2005, n. 13096.

<sup>55</sup> Corte di Cassazione, 24 gennaio 1981, n. 549. Conformi, Corte di Cassazione, 19 maggio 1980, n. 3270; Corte di Cassazione, 9 giugno 1978, n. 2925.

<sup>56</sup> Corte di Cassazione, 10 novembre 1989 n. 4765.





sospensione della procedura esecutiva, sembra peraltro prefigurare la necessità di un'autonoma iscrizione a ruolo in capo agli amministratori e ai liquidatori, dopo la notifica nei loro confronti dell'avviso di accertamento<sup>57</sup> con il quale deve essere contestata la responsabilità per fatto proprio gravante sugli stessi.

Di conseguenza, non sarebbe possibile rendere esecutivo nei confronti di liquidatori e amministratori un ruolo intestato alla società.

Per quanto concerne la responsabilità dei soci, essa trae origine, diversamente da quella facente capo a liquidatori e amministratori, non da un fatto proprio dei soci, ma dall'indebito arricchimento dagli stessi realizzato per effetto delle assegnazioni di denaro e altri beni sociali loro fatte dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero dai liquidatori nella fase della liquidazione.

Tale responsabilità non ha quindi carattere sanzionatorio, ma riguarda direttamente l'obbligazione tributaria della società rimasta inadempita nei periodi innanzi indicati e non derivando da fatto proprio, ma dall'indebito arricchimento realizzato dai soci, trova un limite quantitativo nel valore dei beni da essi ricevuti, fatte salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile<sup>58</sup>.

Considerate le diverse caratteristiche, la responsabilità dei soci non ha natura "sussidiaria" rispetto a quella dei liquidatori e degli amministratori<sup>59</sup>: non sussiste quindi in capo all'amministrazione finanziaria alcun obbligo di preventiva escussione dei liquidatori e degli amministratori, essendo sufficiente l'infruttuosa azione esecutiva nei confronti della compagine societaria.

Alla luce dell'analisi effettuata, va in ogni caso precisato che è palesemente errata la convinzione di essere al riparo dalle pretese dell'amministrazione finanziaria, per il semplice fatto dell'avvenuta estinzione della società, nella quale si sia ricoperta la qualifica di socio, liquidatore o amministratore.

Riguardo a tali pretese, si rende necessario premettere che la codificazione dell'efficacia costitutiva della cancellazione della società comporta, da un lato, che l'amministrazione non può emettere atti impositivi nei confronti di compagini societarie estinte, dall'altro, che queste ultime non hanno alcun titolo per opporsi agli atti medesimi<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Previsto dall'art. 36, quinto comma, d.p.r. n. 600/1973.

<sup>58</sup> Cfr. il terzo comma del citato art. 36. A tal proposito si rinvia a quanto precedentemente esposto e alla disciplina indicata nell'art. 2495, secondo comma, c.c. in cui il legislatore limita la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti alle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale.

<sup>59</sup> V. Russo, *La responsabilità copre gli omessi versamenti Ires*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2010.

<sup>60</sup> In tal senso, cfr. Corte di Cassazione, 16 luglio 2010, n. 16758 e la già citata ordinanza n. 21195/2010.



Ciò nonostante, per i debiti tributari della società, l'amministrazione finanziaria, quale "creditore sociale non soddisfatto", potrà agire, ai sensi dell'art. 2495 c.c., nei confronti degli ex soci al ricorrere dei presupposti indicati nella norma e potrà agire nei confronti dei liquidatori nei casi in cui il mancato adempimento è dipeso da loro colpa.

I soci rispondono peraltro nei limiti di quanto da essi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione: sembra chiaro, dunque, e avvalorato dal tenore letterale dell'art. 2495 c.c., che, in mancanza di assegnazioni ai soci, la pretesa impositiva non possa transitare e consolidarsi, a titolo "successorio", nella sfera giuridica dei soci<sup>61</sup>.

Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, sarebbe impossibile azionare anche la più ampia responsabilità dei soci di cui all'art. 36 del d.p.r. n. 602/1973<sup>62</sup> che si configura come una responsabilità dipendente e può essere attivata a condizione che esista e sia divenuta definitiva l'obbligazione principale in capo alla società o ai suoi successori *ex lege* sotto il profilo civilistico.

Seguendo questa linea interpretativa, anche per i liquidatori la responsabilità "in proprio" prevista dall'art. 36 del d.p.r. n. 602/1973<sup>63</sup> dipenderebbe dall'azionabilità della diversa responsabilità loro ascritta ai sensi dell'art. 2495 c.c.

A tal fine, e in conclusione, occorrerebbe dimostrare che l'inadempimento dei debiti tributari della società estinta sia dipeso da un comportamento colposo dei liquidatori, con la conseguenza che, in mancanza di colpa, la responsabilità oggettiva *ex art.* 36 conseguente alla distrazione di attività sociali in presenza di debiti IRES non potrebbe giammai essere attivata<sup>64</sup>.

Così circoscritte le responsabilità di soci, liquidatori e amministratori di società estinte, gli atti impositivi emessi nei loro confronti dovranno essere corredati di un "supplemento motivazionale" particolare, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2495 c.c. e, eventualmente, dall'art. 36 del d.p.r. n. 602/1973. Con la dovuta precisazione che la legge disciplina la responsabilità penale dei liquidatori che ripartiscano beni sociali tra i soci

---

<sup>61</sup> In termini, A. Buscema, *L'estinzione della società «disattiva» la tutela dell'Erario per l'IRES non pagata*, in *Corriere Tributario*, n. 26/2009, p. 2101. Per l'eventualità di un'interpretazione in chiave antifrode della norma civilistica in modo da evitare il suo aggiramento, non limitandone cioè la portata alle somme formalmente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, cfr. D. Stevanato, *L'estinzione della società preclude l'attivazione del meccanismo di responsabilità dei rappresentanti previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973?*, in *Dialoghi tributari*, n. 2/2008, p. 158.

<sup>62</sup> Si ricorda che in base al terzo comma dell'art. 36 la responsabilità dei soci non può eccedere il valore di quanto loro assegnato nella fase della liquidazione e negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione. Tale responsabilità, si ricorda, è limitata alle imposte sui redditi.

<sup>63</sup> Cfr. il primo comma dell'art. 36.

<sup>64</sup> Cfr. A. Buscema, *L'estinzione della società «disattiva» la tutela dell'Erario per l'IRES non pagata*, *cit.*, p. 2102.



prima del pagamento dei creditori (generalmente intesi) o dell'accantonamento delle somme necessario per la soddisfazione di questi ultimi, prevedendo, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni e l'estinzione del reato previo risarcimento del danno ai creditori ante giudizio<sup>65</sup>.

Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti aventi titolo per opporsi agli atti emanati dall'amministrazione finanziaria, va precisato che liquidatori ed amministratori non potranno stare in giudizio e non potranno, quindi, nemmeno rilasciare procura alle liti, per le liti sorte prima dell'estinzione della società: ciò in quanto, una volta estinta la società, vengono meno i poteri di rappresentanza a suo tempo attribuiti a tali soggetti<sup>66</sup>.

Qualora, invece, successivamente all'estinzione di una società, un atto impositivo veda come destinatario della pretesa il soggetto societario estinto, ma venga notificato ai liquidatori (o ai soci), non potrà che essere rilevata l'irritualità della pretesa. L'atto di accertamento non può essere intestato infatti ad un soggetto che non esiste. Quindi, i soggetti a cui risulta notificato l'atto impositivo potranno eccepire il difetto di legittimazione passiva, in considerazione della estinzione della società.

Ne consegue che potranno dirsi formati validamente soltanto gli atti emessi nei confronti di soci, liquidatori od amministratori di una società già estinta ed esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 2495 c.c. e 36 del d.p.r. n. 602/1973.

## **10. L'“inizio della liquidazione” ai fini delle imposte sui redditi**

La disciplina ai fini delle imposte sui redditi della liquidazione volontaria è dettata dal disposto di cui all'art. 182 del TUIR.

Il primo comma della norma richiamata recita testualmente: *“In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ..., redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'art. 2277 del codice civile”*.

Secondo il primo comma dell'art. 5 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, il liquidatore presenta *“... la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione”* entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

---

<sup>65</sup> Cfr. art. 2633 c.c.

<sup>66</sup> Cfr. la più volte citata ordinanza n. 21195/2010 della Cassazione.



Per chiarire cosa si intenda con le locuzioni “inizio della liquidazione” e “data di effetto” della deliberazione, occorre fare una breve disamina di quanto previsto dalla normativa civilistica in materia di documentazione contabile da predisporre all’apertura della liquidazione.

Il terzo comma dell’art. 2487-*bis* c.c. afferma che, una volta iscritta presso il registro delle imprese la delibera di nomina dei liquidatori, “... *gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato*”.

I documenti contabili che gli amministratori devono predisporre e consegnare ai liquidatori sono dunque due:

a) la “situazione dei conti” che rappresenta unicamente una situazione economico-patrimoniale, priva di scritture di rettifica o di assestamento, aggiornata alla data di effetto dello scioglimento.

Con la predetta data, in particolare, ci si riferisce principalmente:

- alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione mediante la quale gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento elencate dal primo comma dell’art. 2484 c.c., nn. da 1) a 5);
- alla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione volontaria, nell’ipotesi di cui al n. 6) dello stesso art. 2484 c.c.

b) il “rendiconto sulla gestione” che consta di un vero bilancio infrannuale, completo di nota integrativa e redatto, come indicato anche dall’OIC 5, secondo criteri di funzionamento. Il predetto “rendiconto” si riferisce alla parte dell’esercizio che si conclude con l’avvio della gestione liquidatoria, rappresentato dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori.

È pertanto palese che le date di riferimento dei due documenti contabili possono non coincidere: ciò accade, tipicamente, nelle fattispecie in cui la causa di scioglimento sia una di quelle individuate dai nn. da 1) a 5) del primo comma, dell’art. 2484 c.c.

Dalla lettura del principio contabile OIC 5 parrebbe potersi individuare nel “rendiconto sulla gestione” l’apposito “conto economico” cui fa riferimento la normativa fiscale di cui all’art. 182 del vigente TUIR.



Resta il fatto che, secondo altra interpretazione<sup>67</sup> la data cui si dovrebbe fare riferimento per individuare l'inizio della liquidazione, a fini fiscali, dovrebbe essere quella da cui decorrono gli effetti dello scioglimento a fini civilistici di cui all'art. 2484 c.c. e non quella, talvolta posteriore, di iscrizione della nomina dei liquidatori.

In base a tale interpretazione, si renderebbe necessaria la redazione, ai soli fini fiscali, di un apposito bilancio, completo di scritture di rettifica, riferibile alla data di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della deliberazione di messa in liquidazione (per le cause di scioglimento dipendenti dalla volontà dei soci) ovvero della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento della società (nel caso in cui quest'ultima sia indipendente dalla volontà dei soci) o, ancora, alla data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 c.c.

Una tale impostazione, più aderente al tenore letterale della norma, potrebbe porre al riparo da possibili contestazioni provenienti dall'amministrazione finanziaria, circa la tempestività della presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

## **11. Le problematiche fiscali connesse al “Fondo per costi ed oneri di liquidazione”**

L'OIC 5 ha introdotto l'obbligo di stimare gli oneri che saranno sostenuti nel corso della liquidazione, mediante la contabilizzazione di un apposito fondo, denominato “Fondo per costi ed oneri di liquidazione”, del quale abbiamo già illustrato il funzionamento ed il significato in un precedente paragrafo.

Da un punto di vista fiscale non sarebbe possibile dedurre i costi stimati nell'esercizio in cui si redige il bilancio iniziale di liquidazione: i predetti costi, infatti, non risultando imputati al conto economico, risulterebbero in contrasto con il disposto di cui all'art. 109, quarto comma, del vigente TUIR, secondo il quale *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza”*. D'altra parte, considerata la natura dei costi in esame, costituiti da “oneri stimati”, non risulterebbero comunque soddisfatti i requisiti fondamentali dell'esistenza certa e dell'oggettiva determinabilità dei componenti di reddito, espressamente richiamati dallo stesso art. 109, comma 1, del TUIR.

---

<sup>67</sup> M. Confalonieri, *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Milano, 2004, p. 607.



Ne consegue che i componenti negativi di reddito sono deducibili man mano che gli stessi vengono effettivamente sostenuti, rifacendosi al principio generale di competenza di cui al citato primo comma dell'art. 109 del TUIR.

All'atto dell'utilizzo del "Fondo per costi ed oneri di liquidazione", onde "riconciliare" il risultato del conto economico, "influenzato" da tale utilizzo, con quello rilevante ai fini fiscali, si renderà necessaria una variazione in diminuzione da effettuare in dichiarazione dei redditi.

Riferendosi al modello UNICO 2011 SC, la predetta variazione potrebbe essere indicata nel rigo RF43 denominato "Spese/componenti negativi non dedotti o non imputati a C/E" (... o nel rigo RF54 "Altre variazioni in diminuzione"), nel quale imputare l'importo corrispondente all'utilizzo del fondo.

Volendo esemplificare, si supponga di aver proceduto, in sede di bilancio iniziale, ad una stima dei costi da sostenere per consulenze professionali per un importo pari ad euro 15.000 e che, nel corso dell'esercizio 2009, si siano manifestati oneri di tale specie per euro 16.000.

Le scritture saranno le seguenti:

A) Nel bilancio iniziale di liquidazione, al momento dello "stanziamento" della previsione dei costi da sostenere.

_____		_____	
Rettifiche di liquidazione	a	Fondo per costi ed	15.000
		oneri di liquidazione	
_____ (SP) _____		_____ (SP) _____	

B) In corso dell'esercizio 2009:

_____		_____	
Consulenze professionali	a	Debiti verso Professionisti	16.000
_____ (CE) _____		_____ (SP) _____	

C) Alla fine dell'esercizio 2009:

_____		_____	
Fondo per costi ed	a	Utilizzo fondo per costi	15.000
oneri di liquidazione		ed oneri di liquidazione	
_____ (SP) _____		_____ (CE) _____	



In tale ipotesi, il risultato derivante dal conto economico dell'esercizio 2009 è rappresentato da una perdita di importo pari a 1.000 euro.

Ma gli oneri effettivamente sostenuti e di competenza dello stesso periodo sono stati pari a 16.000 euro, generando una perdita fiscale di pari importo, da evidenziare in sede dichiarativa nel modello "UNICO 2011 SC".

A tal fine, partendo dal risultato del conto economico (perdita di 1.000,00 euro), occorrerà pertanto procedere ad una variazione in diminuzione, ai fini fiscali, per un importo pari all'utilizzo del fondo (15.000 euro), pervenendo così al risultato fiscale corretto (perdita di euro 16.000).

---

**ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Piazza della Repubblica - 00185 Roma

Tel. 06/4782901 - Fax 06/4874756 - [www.irdcec.it](http://www.irdcec.it)